

7. Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata costituisce un abuso di potere, da parte della Commissione, contrario alla sovranità fiscale del Regno Unito.
8. Ottavo motivo, vertente sugli errori manifesti di valutazione in cui sarebbe incorsa la Commissione nel ritenere che l'asserita esenzione non fosse giustificata con riferimento alla tassazione di utili finanziari non commerciali derivanti da rapporti di prestito ammissibili rientranti prima facie nella sezione 371EB («attività del Regno Unito») del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [Legge sulla tassazione (Internazionale e altre disposizioni) del 2010]. Per quanto riguarda le esenzioni in base alle «risorse ammissibili» e ai «profitti derivanti da interesse compensato», la decisione della Commissione è altresì viziata dal fatto che non fornisce alcuna motivazione in merito alla circostanza che esse siano o meno giustificate.
9. Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha agito in violazione dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/1589 ⁽²⁾ nonché in violazione dell'obbligo di buona amministrazione ai sensi dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali. In particolare, essa ha ommesso di indicare nella sua decisione di avvio del procedimento che nutria preoccupazioni in merito alla giustificazione della «esenzione del 75 %» ai sensi della sezione 371ID della Legge sulla tassazione (Internazionale e altre disposizioni) del 2010, al fine di evitare la difficoltà pratica di svolgere un'analisi delle funzioni significative del personale in relazione all'attività di prestito infragruppo, tale da riconoscere alle parti interessate un'adeguata opportunità di presentare osservazioni a tal riguardo; essa ha ommesso, nel corso della sua indagine, di invitare le parti interessate a presentare osservazioni in proposito e, nella decisione impugnata, ha scelto di ignorare le osservazioni che erano state in effetti presentate dalle parti interessate a tal riguardo. Di conseguenza, la decisione impugnata è nulla.
10. Decimo motivo, vertente sull'errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Commissione nell'affermare che tassare gli utili delle controllate estere di una società del Regno Unito «nella misura in cui siano attribuibili ad attivi e attività nazionali» non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento, nonché sul fatto che la decisione impugnata non è necessaria per garantire il rispetto delle libertà previste dal Trattato.

A sostegno della sua conclusione (presentata in subordine) volta all'annullamento dell'articolo 2 della decisione impugnata, la ricorrente deduce il seguente motivo:

11. Undicesimo motivo, vertente sul fatto che anche se la misura controversa comportasse un meccanismo di aiuto di Stato (circostanza negata), la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel ritenere che il recupero dell'aiuto non violerebbe i principi fondamentali del diritto dell'Unione e nell'ordinare il recupero indipendentemente dalla circostanza che lo stabilimento dei gruppi SEC e la concessione da parte di essi di prestiti a società straniere del gruppo implicasse effettivamente l'esercizio della libertà di stabilimento o la libera circolazione dei capitali. In particolare, nella causa in esame, il recupero violerebbe la libertà di stabilimento della ricorrente ai sensi dell'articolo 49 TFUE e la libera circolazione dei capitali conformemente all'articolo 63 TFUE. Nei limiti di tale violazione, l'obbligo di recupero di cui all'articolo 2 della decisione impugnata dev'essere annullato.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

Ricorso proposto l'8 novembre 2019 – Genus Investments/Commissione

(Causa T-765/19)

(2020/C 45/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Genus Investments Ltd (Basingstoke, Regno Unito) (rappresentanti: M. Whitehouse e P. Halford, Solicitors)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (UE) 2019/1352 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativa all'aiuto di Stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC (GU 2019 L 216, pag. 1);
- in subordine, annullare l'articolo 2 della decisione impugnata nei limiti in cui viola la libertà di stabilimento della ricorrente ai sensi dell'articolo 49 TFUE; e
- condannare la Commissione alle spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce undici motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione nel concludere che il regime dell'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi (in prosieguo: la «misura controversa») dava origine ad un vantaggio economico secondo il significato e la portata dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione nell'individuazione del sistema di riferimento ai fini dell'analisi della «selettività».
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e in errori manifesti di valutazione nell'individuare erroneamente o in modo incompleto, e nel non comprendere correttamente, gli obiettivi rilevanti del sistema di riferimento da essa prescelto.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e/o in errori manifesti di valutazione nel ritenere che la misura controversa comporti una deroga al sistema di riferimento da essa prescelto.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e/o in errori manifesti di valutazione nel qualificare erroneamente la misura controversa come prima facie selettiva, avendo erroneamente concluso che quest'ultima comportava un trattamento differenziato di imprese che si trovano in una situazione giuridica e fattuale analoga.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel tenere conto della direttiva (UE) 2016/1164⁽¹⁾ del Consiglio nella sua valutazione circa la selettività della misura controversa, sebbene tale strumento sia entrato in vigore solo dopo la fine del periodo in cui la Commissione ha dichiarato che la misura controversa comporta un aiuto di Stato.
7. Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata costituirebbe uno sviamento di potere da parte della Commissione, contrario alla sovranità fiscale del Regno Unito.
8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che la presunta deroga non fosse giustificata in relazione alla tassazione degli utili finanziari non commerciali derivanti da rapporti di prestito ammissibili rientranti prima facie nell'ambito di applicazione dell'articolo 371EB («Attività nel Regno Unito») del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [Legge tributaria (norme internazionali e altre disposizioni)]. In relazione alle esenzioni relative alle «risorse ammissibili» e agli «utili afferenti a interessi compensati» la decisione della Commissione è altresì viziata da un difetto di motivazione per quanto riguarda la sussistenza o meno di una loro giustificazione.
9. Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe agito in violazione dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/1589⁽²⁾ nonché in violazione dell'obbligo di buona amministrazione di cui all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali. In particolare, nella sua decisione di avvio essa non avrebbe indicato di nutrire dubbi sulla giustificazione dell'esenzione del 75 % di cui all'articolo 371ID del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 per evitare le difficoltà pratiche che comporta l'esecuzione di un'analisi delle funzioni significative del personale in relazione alle attività di prestito infragruppo, come offrire alle parti interessate la possibilità di formulare osservazioni in merito. Nel corso delle sue indagini essa non ha invitato le parti interessate a formulare osservazioni al riguardo e, nella decisione impugnata, ha scelto di ignorare siffatte osservazioni di fatto formulate dalle parti interessate al riguardo. Di conseguenza, la decisione impugnata è nulla.

10. Decimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel dichiarare che assoggettare un'impresa del Regno Unito ad un'imposta sugli utili delle controllate estere «solo nella misura in cui siano attribuibili ad attivi e attività nazionali» non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento e che la misura controversa non è necessaria per rispettare le libertà sancite dal Trattato.

A sostegno del ricorso (in subordine) di annullamento dell'articolo 2 della decisione impugnata, la ricorrente deduce il seguente motivo:

11. Undicesimo motivo, vertente sul fatto che ammesso (e non concesso) che la misura controversa comportasse un regime di aiuti di Stato, la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel concludere che il recupero del suddetto aiuto non avrebbe violato i principi fondamentali del diritto dell'Unione e nell'ordinare il recupero dell'aiuto a prescindere dal fatto che lo stabilimento di SEC e i loro prestiti concessi a gruppi di imprese non residenti rientrasse concretamente nell'esercizio della libertà di stabilimento o della libera circolazione dei capitali. In particolare, nel caso di specie, il recupero violerebbe la libertà di stabilimento della ricorrente ai sensi dell'articolo 49 TFUE e la libera circolazione dei capitali ai sensi dell'articolo 63 TFUE. Data siffatta violazione, l'ordine di recupero di cui all'articolo 2 della decisione impugnata deve essere annullato.

(¹) Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1).

(²) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

Ricorso proposto l'8 novembre 2019 – Just Eat Holding/Commissione

(Causa T-766/19)

(2020/C 45/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Just Eat Holding Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: M. Whitehouse e P. Halford, Solicitors)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (UE) 2019/1352 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativa all'aiuto di Stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC (GU 2019 L 216, pag. 1);
- in subordine, annullare l'articolo 2 della decisione impugnata nei limiti in cui viola la libertà di stabilimento della ricorrente ai sensi dell'articolo 49 TFUE o la libera circolazione dei capitali ai sensi dell'articolo 63 TFUE; e
- condannare la Commissione alle spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce undici motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione nel concludere che il regime dell'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi (in prosieguo: la «misura controversa») dava origine ad un vantaggio economico secondo il significato e la portata dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione nell'individuazione del sistema di riferimento ai fini dell'analisi della «selettività».